



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Università agli Studi dell'Aquila

e

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'istruzione
(di seguito denominato USR Abruzzo)

“Promuovere lo studio e l'implementazione di processi di inclusione scolastica nelle scuole statali e paritarie della regione Abruzzo”

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede presso Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, L'Aquila (AQ) (Codice Fiscale 01021630668), rappresentata per il presente atto dal Rettore, professor Edoardo Alesse, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

e

l'USR Abruzzo con sede a L'Aquila, Loc. Boschetto - PILE - Via Ulisse Nurzia 67100 (Codice Fiscale 93028190663), rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa *Antonella Tozza*, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale,

di seguito congiuntamente definite "*Parti*"

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed, in particolare, l'articolo 15;
- Il Testo Unico di cui al decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*";
- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 908, recante "*Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo*";
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.
- la legge 30 dicembre 2002, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- lo Statuto dell'Università agli Studi dell'Aquila, emanato con decreto rettorale n. 50 del 12.1.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato, al punto 1, per n. 6 mesi dalla data della predetta deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 2, lettera h) ai sensi della quale *“sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche...omissis...”*, lettera m) ai sensi della quale *“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09 marzo 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, che, al comma a, ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 fra cui, la sospensione delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione fino 3 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 2 aprile 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato al 13 aprile 2020 disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, fra cui la sospensione delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale: *“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro*

contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.

Premesso che:

- L'Università agli Studi dell'Aquila, è impegnata nella formazione degli insegnanti inclusivi attraverso i Corsi di Laurea in Formazione Primaria; degli educatori impegnati in processi e servizi inclusivi; nella erogazione dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno Didattico agli alunni con Disabilità; nella formazione di studenti con disabilità e DSA.
- **L'USR Abruzzo**, Ufficio di livello dirigenziale generale, vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; assicura la diffusione delle informazioni al fine di promuovere sistematici rapporti tra l'Amministrazione e il sistema dell'autonomia delle scuole e di incrementare la diffusione di tutte le notizie utili per una partecipazione consapevole al processo di innovazione della scuola

Considerato che:

- L'Università degli Studi dell'Aquila intende realizzare attività formative, volte alla formazione dei docenti impegnati in materia di inclusione nelle istituzioni scolastiche nonché realizzare attività educativo-didattiche destinate alla formazione di bambini, alunni, studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES);
- a seguito dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri e dei plurimi provvedimenti di sospensione in presenza delle attività didattiche, l'USR ha promosso e diffuso attività formative rivolte alla implementazione della didattica a distanza presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Tanto premesso, le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, di seguito nominato *“Protocollo”*.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo le Parti, ciascuno nell'ambito di propria competenza, si impegnano ad attivare la più ampia e proficua collaborazione per promuovere attività formative e didattiche a distanza rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della regione Abruzzo.

Articolo 3

(Impegni dell'Università)

1. L'Università agli Studi dell'Aquila, attraverso personale docente specializzato nell'educazione e didattica, in particolare inclusiva, si impegna a realizzare *webinar* e attività formative gratuite rivolte ai docenti, in materia di didattica a distanza destinata agli alunni e agli studenti con disabilità.

Articolo 4

(Impegni dell'USR Abruzzo)

1. L'USR Abruzzo, nell'ambito compiti istituzionali ad esso assegnati si impegna a divulgare e veicolare l'azione formativa dell'Università, oggetto del presente Protocollo, rivolta ai docenti e destinata, fra l'altro, gli alunni e agli studenti con disabilità, anche attraverso l'utilizzo dei propri canali istituzionali nonché del sito www.usrabruzzodida.it.

Articolo 5

(Comitato paritetico)

1. Al fine di dare esecuzione al presente Protocollo è istituito un comitato paritetico fra l'USR e il Dipartimento dell'Università agli Studi dell'Aquila, con i compiti di programmazione, validazione e monitoraggio delle attività di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il comitato è nominato con decreto del Direttore generale dell'USR e del Rettore dell'Università agli Studi dell'Aquila.

Articolo 6

(Durata e Recesso)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino all'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe espresse. E' fatto comunque salvo il diritto delle parti di recedere anticipatamente, con un preavviso di almeno tre mesi da comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'altra parte.

Articolo 7

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati e/o informazioni, non ritenuti di dominio pubblico, dell'altra Parte, di cui sono venute in possesso durante la collaborazione.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano:
 - a) a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al

presente Protocollo di Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa dell'Unione europea;

- b) al rispetto delle disposizioni normative in materia di *privacy* vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie di "*privacy by design*" al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalle predette norme. Entrambe le parti trattano il dato esclusivamente per le finalità del presente Protocollo in conformità al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Articolo 9

(Modifiche al Protocollo di Intesa)

1. Le Parti potranno apportare, congiuntamente ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo di Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze.

Articolo 10

(Oneri Finanziari)

Dal presente protocollo non conseguirà alle parti alcun onere finanziario.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma/L'Aquila, lì .../2020

**Il Rettore dell'Università agli studi
dell'Aquila**

Prof. Edoardo Alesse

Il Direttore generale dell'USR Abruzzo

Dott.ssa Antonella Tozza